legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 17/2016
del 11 maggio 2016

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Entra in vigore il nuovo processo esecutivo

Nuove specifiche tecniche per la compilazione di domande al Registro delle Imprese

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Prassi illecite o invasive nell'attività di recupero crediti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il rappresentante della capogruppo delegato del RTI può a sua volta conferire procura

Obbligo del cessionario per i debiti futuri dell'azienda

Cessione di azienda nel caso di trasferimento dei dipendenti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Patto leonino all'interno del patto parasociale

L'ex socio non può impugnare la delibera assembleare

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Entra in vigore il nuovo processo esecutivo

Decreto Legge del 3 maggio 2016 n. 59

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2016 n. 102 il D.L. 3 maggio 2016 n. 59 - entrato in vigore lo scorso 4 maggio – recante *"Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".* Il testo normativo in esame riporta al suo interno diverse novità in materia di procedure esecutive, volte ad agevolare il recupero dei crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito. Tra le novità introdotte si segnalano: *i)* l'introduzione del pegno mobiliare non possessorio, ovvero di un pegno che non comporti lo spossessamento del bene in favore del creditore; *ii)* la espressa regolamentazione del c.d. patto marciano, consistente nel patto che prevede che la cosa data in garanzia dal debitore inadempiente sia trasferita al creditore a prezzo equo sulla base di una stima imparziale. A tale riguardo si prevede nel Decreto Legge in oggetto che *"Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca […] può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore […], della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo […]"*. Il predetto trasferimento potrà tuttavia perfezionarsi purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento e sempre che l'immobile non sia adibito ad abitazione principale del proprietario*; iii)* la modifica al primo comma dell'art. 648 cod. proc. civ., con la previsione che il giudice, anche in presenza di opposizione al decreto ingiuntivo, deve concedere (mentre in precedenza la decisione era lasciata alla discrezionalità del giudice) l'esecuzione provvisoria del decreto, limitatamente alle somme non contestate; *iv)* la riduzione dei termini per l'opposizione nell'esecuzione per espropriazione, la quale è divenuta inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita del bene.

torna su

Nuove specifiche tecniche per la compilazione di domande al Registro delle Imprese

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 aprile 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2016 n. 98 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 aprile 2016, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche, contenute all'interno del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2013, volte a creare nuovi programmi informatici necessari per la compilazione di domande e denunce da presentare al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico. Le nuove specifiche tecniche tengono conto di alcuni fattori nuovi, tra cui: *i)* i nuovi codici relativi ai nuovi comuni derivanti dalla fusione di comuni preesistenti; *ii)* un codice apposito relativo alle c.d. società benefit (cioè quelle che hanno scopo di lucro ma perseguono finalità di beneficio comune); *iii)* nuovi codici inerenti l'assolvimento del pagamento del bollo virtuale. Alcune delle disposizioni contenute all'interno del citato Decreto sono entrate in vigore il 2 maggio scorso, mentre altre troveranno applicazione a partire dal 4 luglio 2016.

torna su

CIRCOLARI
PARERI E RISOLUZIONI

Prassi illecite o invasive nell'attività di recupero crediti

Garante per la protezione dei dati personali – vademecum di aprile 2016

Con il documento in oggetto, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le regole necessarie da seguire per il corretto trattamento dei dati personali del debitore nell'ambito dell'attività di recupero del credito. In particolare, il Garante della Privacy evidenzia l'importanza di dover rispettare la dignità personale del debitore e la sua riservatezza. Per tali ragioni, nel *vademecum* in esame viene stabilito che nel caso in cui l'attività di recupero crediti venga esercitata da terzi diversi dal creditore, quest'ultimo deve comunicare esclusivamente i dati personali del debitore e non anche quelli di tutti i suoi clienti. Inoltre, le informazioni relative al debitore, da fornire in maniera necessaria, sono solo quelle concernenti i dati anagrafici, i contatti tramite i quali reperire il debitore e la somma dovuta. Inoltre non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità umana sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia in quella di recupero del credito vera e propria. In particolare, sono considerate illecite tutte quelle pratiche idonee a coinvolgere altre persone come familiari o colleghi. Diversamente, sono ritenute invasive tutte quelle tecniche aventi ad oggetto: *i)* le visite a domicilio o sul luogo di lavoro; *ii)* comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate; *iii)* affissioni di avvisi di mora sulla porta dell'abitazione del debitore. Infine, con riferimento alla conservazione dei dati relativi al debitore, quest'ultima è limitata all'assolvimento dell'incarico e al recupero delle somme.

torna su

GIURISPRUDENZA
DI LEGITIMITA'

Il rappresentante della capogruppo delegato del RTI può a sua volta conferire procura

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 27 aprile 2016

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato un principio in materia di conferimento di procura. In particolare, la Suprema Corte ricorda che ai sensi del D.lgs. 57/1995 le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici, possono conferire mandato speciale con rappresentanza ad una delle predette imprese, nominata quale capogruppo, e conseguentemente attribuire procura al rappresentante legale di quest'ultima impresa. Tuttavia, in forza di quanto stabilito all'interno della sentenza, tutto ciò non impedisce al legale rappresentante dell'impresa capogruppo di nominare eventualmente un procuratore speciale al fine di farsi a sua volta rappresentare in determinati affari del raggruppamento.

torna su

Obbligo del cessionario per i debiti futuri dell'azienda

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 aprile 2016 n. 8090

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla trasferibilità dei debiti futuri di una società cedente - nascenti dall'accoglimento di un'azione revocatoria – alla società cessionaria. In particolare, risulta controverso se, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., le passività aziendali future, di cui però risultano i presupposti prima della cessione, si trasferiscano in capo all'acquirente quale obbligato in via principale o se , al contrario, la responsabilità del cessionario - per i debiti futuri – sia solo accessoria rispetto a quella del cedente. Sul punto, una parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che il cessionario debba essere ritenuto obbligato in via principale, dal momento che per i debiti anteriori all'alienazione e risultanti dai libri contabili l'art. 2560 cod. civ. prevede un accollo

GIURISPRUDENZA DI LEGITIMITA'

cumulativo *"ex lege",* in forza del quale il debitore originario viene "degradato" ad obbligato sussidiario. Secondo tale orientamento dunque il medesimo principio troverebbe applicazione per le obbligazioni future. Diversamente, altro orientamento afferma che la previsione contenuta all'interno del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. – il quale prevede la solidarietà del cessionario per i debiti dell'azienda – è posta a tutela dei creditori, sicché essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale del cedente.

torna su

Cessione di azienda nel caso di trasferimento dei dipendenti

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 aprile 2016 n. 7121

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che anche la sola cessione di un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze e coordinati ed organizzati tra loro, configura un trasferimento di ramo di azienda. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, le attività prestate dai predetti dipendenti sono idonee ad essere considerate beni e servizi ben individuabili. In presenza di tali circostanze si realizza dunque una successione legale del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ, in forza del quale, in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Patto leonino all'interno del patto parasociale

Corte d'Appello di Milano – Sentenza del 19 febbraio 2016 n. 636

Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Milano, in materia di patti parasociali e divieto di patto leonino, ha chiarito, confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, che una pattuizione contenuta all'interno di un patto parasociale ed avente effetti leonini non può ritenersi nulla *tout court,* ma occorre valutare la sussistenza di due elementi: *i)* l'assolutezza e la costanza che devono caratterizzare l'esclusione della partecipazione agli utili e alle perdite; *ii)* la sussistenza di un'autonoma funzione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. in relazione alla pattuizione controversa. Pertanto, qualora la mancata partecipazione agli utili non abbia carattere assoluto o costante ed abbia una finalità diversa rispetto alla semplice elusione dell'art. 2265 cod. civ. ("patto leonino") è possibile ritenere lecita la pattuizione contenuta all'interno del patto parasociale.

torna su

L'ex socio non può impugnare la delibera assembleare

Corte d'Appello di Milano – Sentenza dell'11 gennaio 2016 n. 29

Con la sentenza in oggetto, la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che nel caso in cui durante un procedimento per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare, il socio che ha impugnato tale atto perde la sua qualità di socio, perde conseguentemente anche la causa. In particolare, nel caso di specie, il socio ricorrente aveva perso tale sua qualità nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio, dal momento che la sua quota sociale era stata espropriata dal socio di maggioranza nonché suo creditore. Conseguentemente, la Corte d'Appello di Milano ha ricordato che solamente le delibere con oggetto illecito o impossibile possono essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, mentre in forza di quanto stabilito dall'art. 2479-*ter* cod. civ., *"le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito".* In particolare, la qualità di socio deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione della controversia.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it